

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa al Comitato consultivo per il luppolo

(73/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione della Commissione del 20 luglio 1972 ⁽¹⁾ è stato istituito un Comitato consultivo nel settore del luppolo;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità si è ritenuto opportuno ritoccare le norme relative al numero dei membri e alla ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato;

considerando che occorre inoltre adattare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza; che, per maggiore chiarezza, conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della decisione del 20 luglio 1972 relativa all'istituzione di un Comitato consultivo per il luppolo è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per il luppolo, in appresso denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ad alimentari, commercio di prodotti agricoli, lavoratori dei settori agricolo e alimentare, consumatori.

Articolo 2

1. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

3. Per i problemi relativi alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 ⁽²⁾, la Commissione può consultare, in base alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente decisione, soltanto i rappresentanti dei produttori di luppolo, del commercio del luppolo e dell'industria della birra.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di trenta membri:

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- dieci ai produttori di luppolo;
- cinque alle cooperative nel settore del luppolo;
- quattro all'industria della birra;
- cinque ai commercianti del luppolo, inclusa l'industria di trasformazione in prodotti derivati,
- tre ai lavoratori agricoli;
- tre ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1,

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del luppolo. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato.

Il mandato di un membro può essere altresì soppresso, se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. Nell'ambito del Comitato è costituito un gruppo paritetico composto di sei rappresentanti dei produttori e sei rappresentanti dell'industria e del commercio nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente far parte del Comitato.

2. I rappresentanti dell'industria e del commercio comprendono:

- tre rappresentanti del commercio del luppolo;
- tre rappresentanti dell'industria della birra.

3. Nel caso esclusivo che un membro del gruppo paritetico non possa assistere ad una riunione, egli può farvisi sostituire. L'organizzazione professionale cui appartiene l'interessato propone eventualmente un supplente al presidente.

4. Il presidente del gruppo paritetico può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2

sul quale sia stato consultato. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle parti rappresentate nel gruppo paritetico.

Articolo 6

1. Il Comitato elegge per tre anni un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

2. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa parte rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due parti rappresentate.

Articolo 7

1. A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente del Comitato può invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni. Allo stesso modo il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno.

2. Il presidente del gruppo paritetico può invitare a partecipare ai lavori del gruppo in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno, del gruppo.

3. Gli esperti partecipano alle deliberazioni del Comitato o del gruppo paritetico per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

Il Comitato e il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 9

1. Il Comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di

quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato dell'ufficio di presidenza, del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate nel Comitato figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta.

Articolo 11

Il presidente del gruppo paritetico informa il Comitato in merito ai lavori del gruppo.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato e del gruppo paritetico e i supplenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, del gruppo paritetico o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e del gruppo paritetico, i supplenti di cui sopra e i rappresentanti dei servizi della Commissione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI